



COMUNE DI ALDENO

(Provincia di Trento)

***PARERE DEL REVISORE LEGALI DEI CONTI SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON OGGETTO:
"VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028
(ART. 175 DEL D.LG. 267/2000 E S.M.)"***

- Il sottoscritto Mauro Angeli, nominato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20 settembre 2023, revisore dei conti unico del Comune di Aldeno (TN) per il triennio 21.09.2023-20.09.2026,

premessso che

- il Bilancio di previsione 2026-2028, la nota integrativa allegata al bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 di data 11.12.2025;

visto

- la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con oggetto: "Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione 2026-2028 (art. 175 del D.lg. 267/2000 e s.m.)" pervenuta via e-mail in data **09/06/2026**;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

ricordato che

- l'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

dato atto che,

- ai fini dell'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 187 c.2 del D. Lgs 267/2000, allo stato attuale:
 - non vi è la necessità di utilizzare l'avanzo libero per la copertura di debiti fuori bilancio;
 - dalla verifica delle voci di bilancio, non emerge la necessità di adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

verificato

- ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dell'art. 187 c. 3 del D.Lgs 267/2000 che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria);
- la bozza di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e i prospetti allegati con la quale vengono adottate le variazioni di assestamento generale e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- che la variazione pareggia e che quindi viene rispettato l'equilibrio di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

	Competenza 2026	2027	2028
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione</i>	200.000,00		
<i>Maggiori entrate per investimenti (titolo IV)</i>	98.600,00		
<i>totale risorse disponibili</i>	298.600,00	0,00	0,00
	Competenza 2026	2027	2028
<i>Maggiori spese d'investimento (titolo II)</i>	298.600,00		
<i>totale risorse utilizzate</i>	298.600,00	0,00	0,00

rilevato che

- dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti;
- la variazione in argomento non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,

tutto ciò premesso, visto e verificato, il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL,

parere favorevole

all'adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione indicata in oggetto.

Aldeno (TN), 09 giugno 2026.



Il Revisore Legale dei Conti

dott. Mauro Angeli